

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL'AATO VERONESE

Decreto n. 24 del 10 giugno 2013

Oggetto: Scioglimento della gestione in economia del servizio idrico nel Comune di Brentino Belluno e subentro del Gestore del Servizio idrico Integrato d'ambito. Applicazione della Convenzione di affidamento della gestione del servizio idrico integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale Veronese.

VISTA la Legge Regionale 27 aprile 2012, n. 17 "*Disposizioni in materia di risorse idriche*", che affida le funzioni già esercitate dalle AATO a nuovi enti, denominati Consigli di Bacino, sostitutivi delle attuali AATO;

VISTO l'art. 13 della L.R. n. 17/2012 in forza del quale le Autorità d'Ambito continuano ad operare, fino alla loro cessazione, sulla scorta delle disposizioni e dei poteri di cui alla L.R. n. 5/98;

VISTA la legge n. 241 n. 7 agosto del 1990, recante "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*", ed in particolare il suo art. 2 ("*Conclusioni del procedimento*");

VISTA la nota Aato Veronese n. 526.13 del 15 aprile 2013 avente ad oggetto "*Tariffe servizio idrico integrato anno 2013. Comunicazioni*", con la quale si è data informazione delle implicazioni e penali conseguenti alla mancata attuazione degli adempimenti previsti in materia dalla Autorità per l'energia elettrica ed il gas;

RITENUTO quindi che, nelle more della istituzione del Consiglio di bacino Veronese, continuano a spettare all'AATO Veronese i poteri volti a "*garantire la gestione ordinaria e la regolare erogazione del servizio idrico integrato*", nelle more della operatività dei Consigli di bacino, ivi compresi pertanto anche quelli già disciplinati nel citato art. 11 della Legge Regionale n. 5/98 preordinati alla "*cessazione delle gestioni esistenti non salvaguardate*", quale atto di ordinaria amministrazione e comunque vincolato e necessario alla regolare erogazione del servizio idrico integrato dell'ambito territoriale ottimale di riferimento secondo i criteri di efficacia, efficienza ed economicità disposti dalla legge di settore, nazionale e regionale, nonché dalla recente regolazione della Autorità per l'energia elettrica ed il gas;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta della Regione Veneto n. 218 del 21.12.2012 che, in applicazione dell'art. 13, comma 2 della Legge Regionale 27 aprile 2012, n. 17, ha nominato i Presidenti delle attuali Autorità d'Ambito, quale Commissari straordinari per l'esercizio, nelle more della piena operatività dei Consigli di bacino, delle precedenti mansioni nell'ATO di competenza avvalendosi della struttura operativa delle attuali Autorità d'Ambito, del personale dirigente e dei Revisori dei Conti in servizio alla data del 1° gennaio 2013;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta della Regione Veneto n. 29 del 22.3.2013, con il quale è stato prorogato, per ulteriori 90 giorni a partire dalla scadenza dell'incarico fissata dal medesimo provvedimento, l'incarico ai Commissari straordinari individuati con precedente Decreto n. 218 del 21.12.2012;

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*";

VISTO il D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, recante “Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo.”;

VISTO il vigente Statuto dell'AATO Veronese;

VISTI inoltre:

- il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e ss. mm. e ii., che, nella Parte III, disciplina l'organizzazione territoriale del servizio idrico integrato;
- la Legge Regionale del 27 marzo 1998 n. 5, che individua gli Ambiti Territoriali Ottimali, disciplinando le forme e i modi di cooperazione obbligatoria fra i Comuni e le Province ricadenti nello stesso Ambito, nonché i rapporti tra gli Enti Locali medesimi e i Soggetti Gestori dei servizi, al fine di istituire e organizzare i servizi idrici integrati;

RICHIAMATO in particolare, l'art. 8, comma 7, della predetta LR n. 5/98, il quale dispone che non siano ammesse a regime di salvaguardia le gestioni in economia dei singoli comuni, in coerenza con i dettami del d.lgs. n. 152/2006;

RICHIAMATO inoltre l'art. 11 della LR n. 5/98, il quale testualmente prescrive che “entro sessanta giorni dal subentro dei nuovi soggetti gestori, gli enti locali proprietari partecipanti all'ambito provvedono allo scioglimento delle gestioni non salvaguardate. In caso di inadempimento da parte degli enti locali proprietari, provvede, previa diffida, l'Autorità d'Ambito competente”;

VISTA la deliberazione di Assemblea d'Ambito n. 8 del 16 dicembre 2002, valida, efficace ed esecutiva, avente ad oggetto “Determinazioni in merito alla salvaguardia degli enti di gestione del servizio idrico integrato preesistenti sul territorio dell'AATO Veronese all'entrata in vigore della legge regionale 27 marzo 1998, n.5”;

RICORDATO che l'AATO Veronese è un consorzio obbligatorio tra Enti locali istituito ai sensi dell'art. 3 della Legge Regionale 27 marzo 1998 n. 5, giusta deliberazione di Assemblea d'Ambito n. 7 del 23 maggio 2002, esecutiva;

RICORDATO inoltre che:

- l'Assemblea d'Ambito, con deliberazione n. 2 del 8 marzo 2004, valida, efficace ed esecutiva, ha individuato nel cosiddetto affidamento “in house”, ai sensi dell'articolo 113, comma 5, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la forma di gestione a regime del servizio idrico integrato sul territorio dell'AATO Veronese;
- con successiva deliberazione n. 6 del 20 dicembre 2004, la stessa Assemblea dell'AATO Veronese ha stabilito, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 36/1994 e della Legge Regionale n. 5/1998, di organizzare il servizio idrico integrato, articolandone l'esercizio a regime mediante l'attività svolta da n. 2 società di gestione, con la ripartizione del territorio dell'Ambito nelle seguenti due aree:
 - a) Area del Garda, comprensiva del territorio dei Comuni di Affi, Bardolino, Brentino Belluno, Brenzone, Caprino Veronese, Castelnuovo del Garda, Cavaion Veronese, Costermano, Dolcè, Ferrara di Monte Baldo, Garda, Lazise, Malcesine, Pastrengo, Peschiera del Garda, Rivoli Veronese, Sant'Ambrogio di Valpolicella, San Zeno di Montagna, Torri del Benaco e Valeggio sul Mincio;
 - b) Area Veronese, costituita dal territorio dei rimanenti settantasette comuni

dell'ATO;

RICORDATO altresì che:

- con successive deliberazioni n. 1 e n. 2 del 4 febbraio 2006, anch'esse valide, efficaci ed esecutive, l'AATO Veronese ha affidato - per la durata di 25 anni dal momento della sottoscrizione della Convenzione - la gestione del servizio idrico integrato nel territorio dell'Area Veronese e dell'Area del Garda (così come definite dalla sopra citata deliberazione n. 6/2004) rispettivamente alle due società di gestione a regime Acque Veronesi Scarl e Azienda Gardesana Servizi SpA;
- in data 15 febbraio 2006 è stato sottoscritto il contratto di affidamento ad Azienda Gardesana Servizi SpA della gestione del servizio idrico integrato nell'Area del Garda, di cui il Comune di Brentino Belluno fa parte;

RICORDATO ancora che, nonostante i ripetuti e costanti solleciti formali, da parte di questa Autorità d'Ambito, ad adempiere alle obbligazioni derivanti dal predetto contratto di servizio, il Comune di Brentino Belluno, ad oggi, continua ad erogare in economia alla propria popolazione i diversi segmenti del servizio idrico in condizione di illegittimità, in quanto lo stesso Comune, in violazione delle disposizioni normative nazionali, regionali, nonché in violazione delle deliberazioni di Assemblea dell'AATO Veronese, non ha ancora provveduto a trasferire la gestione in economia del servizio alla società, Azienda Gardesana Servizi SpA, individuata per la gestione integrata di ambito a regime;

RICHIAMATA la deliberazione n. 10 del 19 dicembre 2012, esecutiva, con la quale l'Assemblea dell'AATO Veronese ha intimato formalmente, il Comune di Brentino Belluno a dare avvio - entro la data del 31 gennaio 2013 - alla procedura per il trasferimento della propria gestione in economia in favore del servizio idrico integrato d'ambito ottimale affidato alla Azienda Gardesana Servizi SpA;

RICORDATO che a seguito della notifica di tale intimazione, in data 29 gennaio 2013 si è tenuto un incontro al quale hanno partecipato, tra gli altri, l'AATO Veronese ed il Comune di Brentino Belluno, al fine di discutere la questione del trasferimento della gestione in economia del servizio alla gestione integrata d'ambito della società Azienda Gardesana Servizi SpA;

ATTESO che con nota datata 6 febbraio 2013 (conservata al Protocollo AATO n. 0202.13 del 6 febbraio 2013) il Comune di Brentino Belluno ha richiesto *"la disponibilità all'apertura di un tavolo tecnico, che consenta di sviluppare le soluzioni prospettate in occasione del predetto incontro (del 29 gennaio 2013, n.d.r.)"* ed al contempo ha sottolineato *"le difficoltà finanziarie di questo comune che con la sparizione del gettito "acqua" risulterebbe di fatto impossibile la gestione del bilancio"*;

DATO ATTO che, anche a seguito della richiesta all'apertura del tavolo tecnico avanzata dal Comune di Brentino Belluno, in data 12 febbraio 2013 si è tenuto un ulteriore incontro nel corso del quale si è discusso circa la possibilità di addivenire ad un accordo per definire i rapporti relativi al subentro nella gestione del servizio idrico integrato tra i Comuni di Brentino Belluno e Azienda Gardesana Servizi SpA;

DATO ATTO ancora che, successivamente, in data 4 aprile 2013 l'AATO Veronese (con nota del 27 marzo 2013, prot. AATO Veronese n. 471.13) ha convocato, per leale cooperazione istituzionale tra enti, una ulteriore riunione alla quale, però, il Comune di Brentino Belluno non ha partecipato;

RICORDATO quindi che, a seguito del fallimento del tavolo tecnico e del protrarsi della inadempienza del Comune di Brentino Belluno, l'AATO Veronese, con decreto commissariale n. 17 del 15 aprile 2013, ha infine provveduto a diffidare formalmente il Comune medesimo ad adempiere entro il termine del 31 maggio 2013 al trasferimento della gestione in economia del servizio alla società Azienda Gardesana Servizi SpA, ai sensi della citata Convenzione sottoscritta in data 15 febbraio 2006;

DATO ATTO inoltre che il predetto decreto commissariale n. 17/2013 stabilisce che l'adempimento da parte del Comune di Brentino Belluno dovesse essere formalizzato entro il termine del 31.5.2013 attraverso un atto idoneo a disporre il trasferimento ad Azienda Gardesana Servizi della gestione del servizio, di tutti gli impianti, di tutte le reti afferenti al servizio, nonché di tutta la documentazione amministrativa e tecnica necessaria; con il predetto atto di trasferimento si sarebbe peraltro dovuto attuare un programma industriale di subentro nella gestione, preventivamente predisposto di concerto con Azienda Gardesana Servizi;

ATTESO che il medesimo decreto n. 17/2013 stabilisce che, decorso inutilmente il termine del 31 maggio 2013, l'AATO Veronese provveda, ai sensi di legge, allo scioglimento della gestione in economia del servizio effettuata dal Comune di Brentino Belluno;

DATO ATTO che:

- il tavolo tecnico avviato negli incontri del 29 gennaio 2013 e 12 febbraio 2013 e 4 aprile 2013 non ha prodotto alcun esito poiché alla data odierna non è stato raggiunto alcun accordo circa il trasferimento della gestione in economia del servizio nel Comune di Brentino Belluno alla società di gestione Azienda Gardesana Servizi Spa;
- la diffida da ultimo approvata dall'AATO Veronese con decreto commissariale n. 17/2013 è rimasta senza riscontro, essendo scaduto il termine del 31 maggio 2013 senza che il Comune di Brentino Belluno abbia in alcun modo dato riscontro a tale diffida e non avendo lo stesso assunto decisioni finalizzate al trasferimento della gestione in economia del servizio in favore della gestione integrata d'ambito quale affidata alla Azienda Gardesana Servizi SpA;

DATO ATTO infine che in ordine al presente provvedimento sono stati espressi pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

DECRETA

Per le motivazioni riportate in premessa, che qui si intendono interamente riportate e facenti parte integrante, formale e sostanziale del presente provvedimento:

1. DI DICHIARARE, dalla data del presente provvedimento, la cessazione con conseguente definitivo scioglimento della gestione in economia del servizio idrico effettuata dal Comune di Brentino Belluno attraverso le proprie strutture organizzative.
2. DI DISPORRE che entro trenta giorni, alla gestione cessata deve subentrare la gestione integrata d'ambito del servizio da parte della società Azienda Gardesana Servizi Spa, legittima affidataria della gestione del servizio idrico integrato nell'Area del Garda dell'ATO Veronese, ai sensi della Convenzione sottoscritta in data 15 febbraio 2006 giusta deliberazione di Assemblea d'Ambito n. 2 del 4 febbraio 2006.

3. DI DISPORRE a tal fine che la Azienda Gardesana Servizi Spa, quale legittimo operatore del servizio integrato, acquisisca dal Comune di Brentino Belluno la disponibilità di tutti gli impianti e tutte le reti afferenti al servizio idrico integrato, nonché tutta la documentazione amministrativa connessa. Si diffida fin d'ora il Comune di Brentino Belluno a non turbare la regolarità del servizio pubblico integrato d'ambito negando e/o procrastinando, anche in via di fatto, il trasferimento dei beni e documenti sopra indicati o negando comunque la propria dovuta leale collaborazione al subentro alla gestione cessata.
4. DI INCARICARE il Direttore dell'AATO Veronese di curare l'attuazione del presente decreto assumendo ogni iniziativa necessaria e coordinando l'attività di subentro alla gestione cessata nei termini di cui al punto 2, offrendo anche, se necessario e/o opportuno, eventuale supporto, operativo e tecnico, al gestore per i dovuti adempimenti. Il Direttore, in particolare, curerà l'individuazione degli impianti, delle reti e della documentazione da trasferire nella disponibilità di Azienda Gardesana Servizi Spa in quanto necessari al subentro nella gestione.
5. DI STABILIRE che dei beni trasferiti verrà redatto apposito stato di consistenza dal nuovo gestore Azienda Gardesana Servizi Spa, in contraddittorio con il Comune di Brentino Belluno e controfirmato dall'AATO Veronese.
6. DI NOTIFICARE immediatamente il presente decreto al Comune di Brentino Belluno, in copia conforme all'originale a Sindaco, Giunta e Consiglio comunale, e ad Azienda Gardesana Servizi Spa.
7. DI TRASMETTERE il presente provvedimento alla Regione Veneto e al Prefetto di Verona, nonché agli organi di controllo per quanto di competenza.
8. DI DARE ATTO che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso giurisdizionale al TAR del Veneto nel termine di 60 giorni dal ricevimento ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.
9. Di DARE MANDATO agli avv.ti Tommaso Paparo e Fabrizio Pietrosanti, dello studio legale associato "Pietrosanti Paparo & Associati", di assistere e difendere Aato Veronese in giudizio, innanzi alla Autorità Giudiziaria, tanto ordinaria che amministrativa, avverso gli atti, provvedimenti, comportamenti, inadempimenti e/o silenzio assunti dal Comune di Brentino Belluno, che pregiudichino e/o precludano l'esecuzione del presente atto, nonché di quelli ad esso connessi, presupposti, consequenziali e/o anche solo di mera attuazione.
10. DI DICHIARARE il presente decreto immediatamente eseguibile, al fine di assicurare la continuità della erogazione del servizio idrico integrato.

Il Commissario straordinario
f.to Mauro Martelli

**Decreto del Commissario straordinario dell'AATO Veronese
n. 24 del 10 giugno 2013**

Oggetto: **Scioglimento della gestione in economia del servizio idrico nel Comune di Brentino Belluno e subentro del Gestore del Servizio idrico Integrato d'ambito. Applicazione della Convenzione di affidamento della gestione del servizio idrico integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale Veronese.**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Vista la proposta di deliberazione in oggetto, il sottoscritto Responsabile del Servizio interessato esprime, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, parere tecnico FAVOREVOLE.

Verona, li 10.6.2013

Il Direttore Generale
f.to Dott. Ing. Luciano Franchini

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Vista la proposta di deliberazione in oggetto, il sottoscritto Responsabile di Ragioneria, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, accerta la NON RILEVANZA della proposta in esame.

Verona, li 10.6.2013

Il Direttore Generale
f.to Dott. Ing. Luciano Franchini

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia del presente decreto è stata pubblicata mediante affissione all'Albo pretorio presso la sede dell'Autorità, nonché all'Albo on line del sito www.atoveronese.it, il giorno 10.6.2013 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Verona, li 10.6.2013

SERVIZIO AFFARI GENERALI E LEGALI
f.to Dott.ssa Ulyana Avola